



COMUNE DI
MEZZANA RABATTONE
(PROVINCIA DI PAVIA)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ex L.R. 12/05

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
(d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566)
- aggiornamento -

RELAZIONE

dicembre 2010



INDICE

1. PREMESSA	2
2. ANALISI DELLA COMPONENTE SISMICA.....	3
2.1. NORMATIVA SISMICA.....	3
2.2. SISMICITA' LOCALE	4
2.3. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO	5
3. DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA PRODOTTA	10
3.1. TAV. 1 - CARTA DI PERICOLOSITÀ SISMICA	10
3.2. TAV. 2 – CARTA DEI VINCOLI E DI SINTESI	10
3.3. TAV. 5 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA	12
4. NORME GEOLOGICHE DI PIANO.....	14
4.1. NORME GENERALI.....	14
4.2. CLASSI DI FATTIBILITÀ.....	14

ALLEGATI:

- MAPPE ZONAZIONE SISMICA
- ELENCO EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE
- ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI
- ESTRATTO R.D. 523/1904
- ESTRATTO D.G.R. 25/01/2002 N. 7/7868
- ESTRATTO LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA

1. PREMESSA

Nella presente relazione vengono sinteticamente illustrati e commentati i risultati dell'aggiornamento dello studio geologico predisposto a supporto del Piano di Governo del Territorio del comune di Mezzana Rabattone.

Per quanto riguarda la fase di analisi si rimanda al precedente "Studio Geologico a Supporto del Piano Regolatore Generale" redatto a cura del Dott. Geol. Maurizio Facchin, datato gennaio 2003.

Il presente aggiornamento ha portato alla redazione di carte tematiche in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000, elaborate sulla base di specifiche indagini e rilevamenti di campagna, nonché sul precedente studio sopracitato. La cartografia è stata allestita utilizzando come base la CTR 1994 per la carta in scala 1:10.000 e l'aerofotogrammetria comunale per le carte in scala 1:5000.

2. ANALISI DELLA COMPONENTE SISMICA

Lo studio della componente sismica corrisponde al 1° livello di approfondimento, ai sensi della d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 1566 ed ha portato alla redazione della "Carta della pericolosità sismica locale" (in scala 1:10.000).

2.1. NORMATIVA SISMICA

L'individuazione delle zone sismiche nelle quali è suddiviso il territorio nazionale è stata attuata con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003 (Supplemento ordinario n. 72), che fornisce anche le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse.

Tale Ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005.

Dal 1 luglio 2009 sono entrate definitivamente in vigore le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008).

La Regione Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03 ed ha aggiornato la precedente classificazione di cui al d.m. 5 marzo 1984 (che individuava come sismici n. 41 comuni ricadenti in zona 2), inserendo n. 238 comuni in zona 3 e i 1267 restanti in zona 4 (v. mappe di zonazione nazionale e regionale in allegato).

Successivamente, la Regione Lombardia con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 1566 ha introdotto la nuova metodologia di analisi e valutazione degli effetti sismici di sito, finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio. Tale metodologia è stata recentemente aggiornata con Deliberazione G. R. Lombardia 28 maggio 2008 N. 8/7374, in particolare per quanto riguarda i valori di "soglia" calcolati per ogni singolo Comune.

Tale procedura prevede tre livelli di approfondimento, con grado di dettaglio in ordine crescente:

- il 1° livello, da attuare in fase pianificatoria, è obbligatorio per tutti i Comuni;
- il 2° livello, da attuare anch'esso in fase pianificatoria, per i Comuni in zona 4 è obbligatorio solo in presenza di determinati scenari di pericolosità sismica locale (individuati con il 1° livello) ed esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti (v. allegati);

- il 3° livello riguarda la fase progettuale ed è obbligatorio: 1) quando attraverso gli approfondimenti di 2° livello si dimostra l'inadeguatezza della normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale (PSL) caratterizzati da effetti di amplificazione; 2) per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione, contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse, per edifici e opere infrastrutturali classificati strategici e rilevanti.

In alternativa all'effettuazione dell'analisi del 3° livello si può utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello di suolo D.

2.2. SISMICITA' LOCALE

Il Comune di Mezzana Rabattone, secondo l'attuale classificazione sismica, ricade in "zona 4", quindi al minor grado di sismicità.

Secondo la carta della "massima intensità macrosismica risentita in Italia" (dati dall'anno 1 al 1992), alla scala 1:1.500.000 del 1995, a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica, il territorio in cui ricade Mezzana Rabattone presenta una intensità sismica, espressa in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), pari al VI grado per la parte orientale. L'effetto di un sisma di VI grado è il seguente: *avvertita da tutti con apprensione; parecchi fuggono all'aperto, forte sbattimento di liquidi, caduta di libri e ritratti dalle mensole, rottura di qualche stoviglia, spostamento di mobili leggeri con eventuale caduta di alcuni di essi, suono delle più piccole campane delle chiese; in singole case crepe negli intonaci, in quelle mal costruite o vecchie danni più evidenti ma sempre innocui; possibile caduta di qualche tegola o comignolo.*

Ai fini dell'applicazione delle normative antisismiche, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 per ciascuna zona sismica nei calcoli strutturali prevedeva l'applicazione di un parametro "ag" rappresentante l'accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A. I valori convenzionali di "ag", espressi come frazione dell'accelerazione di gravità "g", da adottare in ciascuna zona sismica erano riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni, come da tabella seguente.

Tabella 3.2.1 (O.P.C.M. n. 3274/2003)

Zona	Valore di a_g
1	0,35g
2	0,25g
3	0,15g
4	0,05g

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica non è più correlata direttamente alla Zona sismica di appartenenza, ma deve essere definita in relazione all'ubicazione del sito di progetto, utilizzando il reticolo di riferimento riportato nella tabella 1 dell'Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008).

2.3. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO

1° Livello

Come già sopra evidenziato, Mezzana Rabattone ricade in un territorio che non presenta condizioni di rischio sismico significativo. Tuttavia localmente possono sussistere particolari condizioni geologiche e geomorfologiche che possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base. Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti e per questo motivo è di fondamentale importanza identificare la categoria di terreno presente.

L'influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie, in riferimento all'art. 3.2.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, deve essere valutata mediante studi specifici di risposta sismica locale. In mancanza di tali studi si può utilizzare la classificazione dei terreni riportata nella seguente tabella. La classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche di taglio (V_s) oppure sul numero medio di colpi N_{SPT} ottenuti in prove penetrometriche dinamiche oppure sulla coesione non drenata media (C_u).

A	Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi , caratterizzati da valori di V_{s30} superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m.
B	Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti , con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di V_{s30} compresi fra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica media $N_{SPT} > 50$, o coesione non drenata media $c_u > 2.5$ Kg/cmq).
C	Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza , con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di V_{s30} compresi fra 180 m/s e 360 m/s ($15 < N_{SPT} < 50$, $0.7 < c_u < 2.5$ Kg/cmq).
D	Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti , caratterizzati da valori di $V_{s30} < 180$ m/s ($N_{SPT} < 15$, $c_u < 0.7$ Kg/cmq).
E	Depositi di terreni costituiti da strati superficiali alluvionali , con valori di V_{s30} simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con $V_{s30} > 800$ m/s.

Per lo studio del 1° livello di approfondimento ci si è basati su un approccio qualitativo utilizzando le informazioni contenute nello "Studio geologico per la pianificazione comunale".

E' stata predisposta la "Carta della pericolosità sismica locale", che individua le diverse situazioni tipo (elencate nella tabella seguente) presenti nel territorio comunale, in grado di determinare gli effetti sismici locali.

<i>Sigla</i>	<i>SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE</i>	<i>EFFETTI</i>
Z1a	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Instabilità
Z1B	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti	
Z1c	Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana	
Z2	Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)	Cedimenti e/o liquefazioni
Z3a	Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)	Amplificazioni topografiche
Z3b	Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate	
Z4a	Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	Amplificazioni Litologiche e geometriche
Z4b	Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre	
Z4c	Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)	
Z4d	Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale	
Z5	Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse	Comportamenti differenziali

La Carta della pericolosità sismica locale deve essere utilizzata tutte volte che si intendono modificare le previsioni urbanistiche per determinare preventivamente la necessità di applicazione dei successivi livelli di approfondimento.

Il territorio comunale di Mezzana Rabattone presenta scenari di pericolosità sismica riconducibili a "Z3a" e "Z4a" della precedente tabella (V. Tav. 1 - Carta della pericolosità sismica locale).

Lo scenario Z4a deriva dall'origine alluvionale del territorio, suscettibile di amplificazioni sismiche litologiche, legate alla natura dei terreni. Lo scenario Z3a corrisponde a cigli di scarpata suscettibili di amplificazioni sismiche di tipo topografico, legate alla geometria (principalmente l'altezza) dei profili del terreno. Si tratta delle scarpate di scavo del laghetto ubicato a nord del capoluogo lungo la strada per Zinasco, che presentano altezza superiore a 10 metri; esse sono state evidenziate sulla Carta della Pericolosità Sismica come elemento lineare; in caso di approfondimenti di 2° livello nella zona interessata sarà opportuno effettuare adeguate verifiche topografiche di dettaglio per individuare alla scala progettuale gli scenari Z3.

Poiché non è prevista realizzazione di edifici strategici e rilevanti rientranti nell'elenco più avanti riportato, si è esclusa la necessità di approfondimento di 2° livello, comunque di seguito brevemente descritto per completezza di informazioni.

2° Livello

Nelle aree suscettibili di amplificazione sismica (morfologiche Z3 e litologiche Z4), la normativa regionale prevede, per la valutazione della pericolosità sismica nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003 in Comuni ricadenti in zona sismica 4, l'applicazione di un approfondimento di 2° livello.

Per il territorio di Mezzana Rabattone si possono avere due fondamentali gruppi di effetti di sito o di amplificazione sismica locale, che fanno parte del 2° livello di approfondimento per la definizione della pericolosità sismica locale:

- Effetti di amplificazione morfologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale, che abbiano determinate geometrie; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità di creste presenti nei rilievi delle zone collinari o montane o delle scarpate sia delle zone montane che di pianura.
- Effetti di amplificazione litologica connesse alle caratteristiche dei terreni.

La procedura prevede una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree individuate, con stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (F_a). L'applicazione del 2° livello consente l'individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (nel caso di un F_a calcolato superiore al F_a di soglia comunale desunto dalla banca dati predisposta dal Politecnico di Milano ed accessibile attraverso il sito istituzionale della Regione Lombardia).

Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con le modalità già indicate al capitolo 2.

Le tabelle seguenti riportano i valori di soglia calcolati per il comune di Mezzana Rabattone come indicati nella banca dati messa a disposizione dalla Regione, per edifici bassi (max 4 piani) regolari e rigidi (periodo 0.1-0.5 s) e per edifici più alti (più di 4 piani) e flessibili (periodo 0.5-1.5 s).

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s			
Suolo tipo B	Suolo tipo C	Suolo tipo D	Suolo tipo E
1,4	1,9	2,2	2,0

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s			
Suolo tipo B	Suolo tipo C	Suolo tipo D	Suolo tipo E
1,7	2,4	4,2	3,1

Concludendo, il territorio comunale di Mezzana Rabattone presenta scenari di pericolosità sismica riconducibili al zone Z3a e Z4a (V. Tav. 01 - Carta della pericolosità sismica locale), suscettibili di amplificazioni sismiche rispettivamente di tipo morfologico e litologico.

La programmazione di interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici strategici e rilevanti (V. elenco in allegato), attualmente non previsti, dovrà essere supportati da uno specifico approfondimento sismico di 2° livello.

3. DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA PRODOTTA

Vengono di seguito sinteticamente descritte e commentate le carte tematiche realizzate. Quale base cartografica sono state usate la Carta Tecnica Regionale (1994) alla scala 1:10.000 e l'aerofotogrammetria comunale (volo 2006) alla scala 1:5.000.

3.1. TAV. 1 - CARTA DI PERICOLOSITÀ SISMICA

Questa carta individua le diverse situazioni presenti nel territorio comunale, in grado di determinare gli effetti sismici locali.

- ZONA "Z4a": questo scenario di pericolosità sismica riguarda tutto il territorio comunale e deriva dall'origine alluvionale dello stesso, suscettibile di amplificazioni sismiche litologiche, legate alla natura dei terreni.
- ZONA "Z3a" CIGLI DELLE SCARPATE: sono stati evidenziati i tratti di scarpata con altezza superiore a 10 m, che potrebbero dar luogo ad amplificazioni sismiche morfologiche, legate al profilo del terreno.

3.2. TAV. 2 – CARTA DEI VINCOLI E DI SINTESI

Questa carta riporta gli elementi più significativi rilevati in fase di studio.

- RETE ECOLOGICA REGIONALE: ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO: viene riportata la perimetrazione degli elementi primari della RER (Rete Ecologica Regionale), settore 56.
- RETE ECOLOGICA REGIONALE: GANGLIO PRIMARIO: sono stati evidenziati i limiti del Ganglio Primario "Confluenza Staffora-Po".
-
- ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE-CORRIDOIO PRIMARIO: sono stati evidenziati i limiti del Corridoio "Fiume Po".
- AREA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA DI INTERESSE NATURALISTICO (D. Lgs. 42/2004): si tratta della fascia di rispetto del F. Po, soggetta a vincolo paesistico, estesa per una fascia di 150 m su ogni lato del corso d'acqua.

- LIMITE TRA LA FASCIA A E LA FASCIA B, come individuato dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI): sono stati riportati i tracciati desunti dalle tavole di delimitazione delle fasce fluviali "Foglio 160 sez. IV - Pavia - Po 33 Ticino 02" e "Foglio 160 sez. III - Casteggio - Po 34".
- LIMITE TRA LA FASCIA B E LA FASCIA C, come individuato dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI): sono stati riportati i tracciati desunti dalle tavole di delimitazione delle fasce fluviali "Foglio 160 sez. IV - Pavia - Po 33 Ticino 02" e "Foglio 160 sez. III - Casteggio - Po 34".
- FASCIA C, come individuata dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI): è stata evidenziata la porzione di territorio compresa nella Fascia C desunta dalle tavole di delimitazione delle fasce fluviali "Foglio 160 sez. IV - Pavia - Po 33 Ticino 02" e "Foglio 160 sez. III - Casteggio - Po 34".
- POZZI ACQUEDOTTISTICI – AREA DI TUTELA ASSOLUTA: si tratta del pozzo dell'acquedotto comunale. L'area di tutela assoluta deve avere un'estensione di almeno 10 metri (D. Lgs. 152/2006, art. 94).
- FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI: con la campitura viene individuata la zona di rispetto (D. Lgs. 152/2006, art. 94), estesa per 200 m attorno ai pozzi.
- AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO INDIVIDUATO DAL PIANO CAVE PROVINCIALE (ATEg10): aree individuate dal Piano Cave Provinciale, settore sabbia e ghiaia. L'area estrattiva dell'ambito ricade principalmente in comune di Zinasco; in comune di Mezzana Rabattone ricade solo una piccola parte (inferiore ad un ettaro) dell'area destinata al recupero.
- LAGHI DI FALDA: si tratta di laghi artificiali derivanti da escavazione sottofalda, completati e destinati ad uso ricreativo-naturalistico.
- FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE NELLE ZONE ESTERNE ALLE FASCE "A" E "B" DEL PAI: Fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale, con ampiezza di m 10 misurata a partire dal piede degli argini. Per il T. Terdoppio è compreso anche l'argine ed il piccolo stagno posto in adiacenza (S). Nel territorio di Mezzana

Rabattone non vi sono corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (come da presa d'atto della Regione Lombardia del 2004), né gestiti dal "Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia", competente per territorio.

- AREA POTENZIALMENTE INONDABILE: soggetta a possibili esondazioni del T. Terdoppio.
- ZONA "Z4a": questo scenario di pericolosità sismica riguarda tutto il territorio comunale e deriva dall'origine alluvionale dello stesso, suscettibile di amplificazioni sismiche litologiche, legate alla natura dei terreni.
- ZONA "Z3a CIGLI DELLE SCARPATE: sono stati evidenziati i tratti di scarpata con altezza superiore a 10 m, che potrebbero dar luogo ad amplificazioni sismiche morfologiche, legate al profilo del terreno.

3.3. TAV. 5 - CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Vengono ora prese in considerazione le zonazioni del territorio effettuate al fine di valutare la possibilità di realizzare interventi, soprattutto di tipo edificatorio.

Nella zonazione si è tenuto conto di molteplici fattori che intervengono a determinare la classe di fattibilità del territorio quali: il grado di stabilità dei terreni, la litologia, la morfologia, l'idrogeologia, l'uso del suolo, l'acclività, la dinamica evolutiva dei fenomeni in atto, l'assetto fisiografico.

Tutto il territorio comunale ricade in uno scenario di pericolosità sismica "Z4a", per possibili effetti di amplificazione sismica di tipo litologico; le scarpate con altezza superiore a 10 metri rappresentano scenari di pericolosità sismica "Z3a, per possibili effetti di amplificazione sismica di tipo morfologico.

Le classi di fattibilità identificate per il comune di Mezzana Rabattone sono di seguito riportate; le limitazioni e prescrizioni sono riportate nel capitolo successivo "Norme Geologiche di Piano".

- CLASSE 3a - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: Area di inondazione per piena catastofica (fascia C) come individuata nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI).

- CLASSE 3b - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: laghi di falda interessati dalla presenza di scarpate morfologiche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto.
- CLASSE 3c - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: zone di rispetto dei pozzi acquedottistici.
- CLASSE 4a - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI: zone di tutela assoluta dei pozzi acquedottistici.
- CLASSE 4b - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI: Fascia di deflusso della piena (fascia A) come individuata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
- CLASSE 4c - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI: area soggetta a possibili esondazioni del T. Terdoppio
- CLASSE 4d - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: fascia di esondazione (fascia B) come individuata nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI).
- CLASSE 4e - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI: Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale nelle zone esterne alle fasce "A" e "B" del PAI, con ampiezza di m 10 misurata a partire dal piede degli argini.
- CLASSE 4f - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: Ambito Territoriale Estrattivo individuato dal Piano Cave Provinciale (ATEg10).

4. NORME GEOLOGICHE DI PIANO

4.1. NORME GENERALI

Qualsiasi intervento sul territorio è soggetto all'osservanza delle nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni" (D.M. 14 gennaio 2008). Quelle che seguono sono prescrizioni aggiuntive e specifiche.

La modifica della destinazione d'uso, gli interventi edificatori e qualsiasi intervento che comporti scavi da realizzarsi in aree produttive (attive o dismesse) sono subordinati alla redazione di indagini preliminari ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 242, volte ad escludere eventuali contaminazioni del suolo. Nel caso in cui le indagini rilevassero la presenza di contaminanti, dovranno essere applicate le procedure previste dal decreto.

Il "Piano di Tutela della Risorse Idriche" della Regione Lombardia classifica il territorio del comune di Mezzana Rabattone come "Zona di attenzione" per la vulnerabilità da nitrati. Inoltre ricade in zona di salvaguardia della falda in quanto "macroarea di riserva compresa nei bacini idrogeologici di pianura".

Per la realizzazione e/o l'ampliamento di insediamenti produttivi e zootecnici, nonché per lo spandimento sui terreni di reflui zootecnici e/o fanghi di depurazione, è necessario tenere conto delle condizioni locali di vulnerabilità della falda superficiale, attraverso specifici studi di carattere idrogeologico con eventuale realizzazione di piezometri (anche su richiesta del Comune) per il monitoraggio delle sostanze azotate.

Il territorio comunale presenta uno scenario di pericolosità sismica "Z4a", per possibili effetti di amplificazione sismica di tipo litologico; le scarpate con altezza superiore a 10 metri (Z3a) rappresentano scenari di pericolosità sismica per possibili effetti di amplificazione sismica di tipo morfologico.

La programmazione di interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici strategici e rilevanti (V. elenco in allegato), attualmente non previsti, dovrà essere supportati da uno specifico approfondimento sismico di 2° livello.

4.2. CLASSI DI FATTIBILITÀ

La seguente zonazione del territorio è riportata sulla tav. 3 (Carta di fattibilità geologica) relativa alla "Componente geologica, idrogeologica e sismica" del Piano di Governo del Territorio.

CLASSE 3a - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Area di inondazione per piena catastofica (fascia C) come individuata nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI).

E' richiesta l'esecuzione di indagini geologico-tecniche che definiscano le condizioni di fattibilità dei singoli interventi in relazione alla pericolosità idraulica locale e tengano conto della possibile interferenza della falda o della frangia capillare con le strutture di fondazione.

In particolare tali indagini sono sempre necessarie per la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, come definiti dall'art. 27 comma 1 lett. c), d), e) della L.R. 12/05; inoltre per interventi di manutenzione straordinaria (art. 27 comma 1 lett. b) L.R.12/05) nel caso in cui le opere interessino parti strutturali degli edifici e possano comportare modifiche nella distribuzione dei carichi a livello di fondazioni.

CLASSE 3b - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Laghi di falda interessati dalla presenza di scarpate morfologiche potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto; questa zona comprende anche una fascia di rispetto del ciglio di scarpata ampio m 20. Qualsiasi intervento dovrà essere finalizzato alla sistemazione morfologica e ambientale, previa realizzazione di rilievi topografico-batimetrici e di un approfondito studio di carattere geologico-tecnico e idrogeologico esteso anche alle aree limitrofe, che definisca le condizioni di stabilità delle scarpate. Nei tratti di scarpate con altezza superiore a 10 m sarà necessario procedere ad approfondimenti di 2° ed eventualmente 3° livello dello studio sismico.

CLASSE 3c - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Zone di rispetto dei pozzi acquedottistici. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche delle acque d'uso potabile, il D. Lgs. 152/2006 art. 94 istituisce nella zona di rispetto al pozzo divieti e prescrizioni.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

La Regione Lombardia, con D.g.r. del 10/04/2003 n.7/12693, ha disciplinato le seguenti strutture o attività: a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

a) Realizzazione di fognature.

I nuovi tratti di fognatura nelle zone di rispetto devono:

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale e recapitare esternamente all'area medesima;
- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali sifoni e opere di sollevamento.

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattamento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Nelle zone di captazione da acquifero non protetto:

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) sono richieste le verifiche di collaudo. I progetti e le realizzazioni delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

- b) Realizzazione di opere infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione.

Nelle zone di rispetto:

- Per la progettazione e costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
- Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

In tali zone inoltre non è consentito:

- La realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (art. 21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99);
 - l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
 - l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.
- c) Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio.

Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

Lungo tali strutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

E' vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie e ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). E' opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

d) Pratiche agricole.

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

E' vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della L.R. 37/93. Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto (art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93)

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato. Inoltre l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

CLASSE 4a - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI. Zone di tutela assoluta dei pozzi acquedottistici, destinate esclusivamente ad opere di presa ed ad infrastrutture di servizio. Devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di almeno 10 metri (D. Lgs. 152/2006, art. 94).

CLASSE 4b - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI - Fascia di deflusso della piena (fascia A) come individuata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). L'uso del territorio all'interno di tale fascia è regolamentata dagli art. 1, 29, 38, 38bis. 38ter. 39 e 41 delle N.T.A. del PAI, riportati in allegato.

CLASSE 4c - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Area soggetta a possibili esondazioni del T. Terdoppio. Per la potenziale concomitanza di piene del F. Po e del T. Terdoppio viene applicata la stessa regolamentazione prevista per la fascia A del PAI (v. classe 4b)

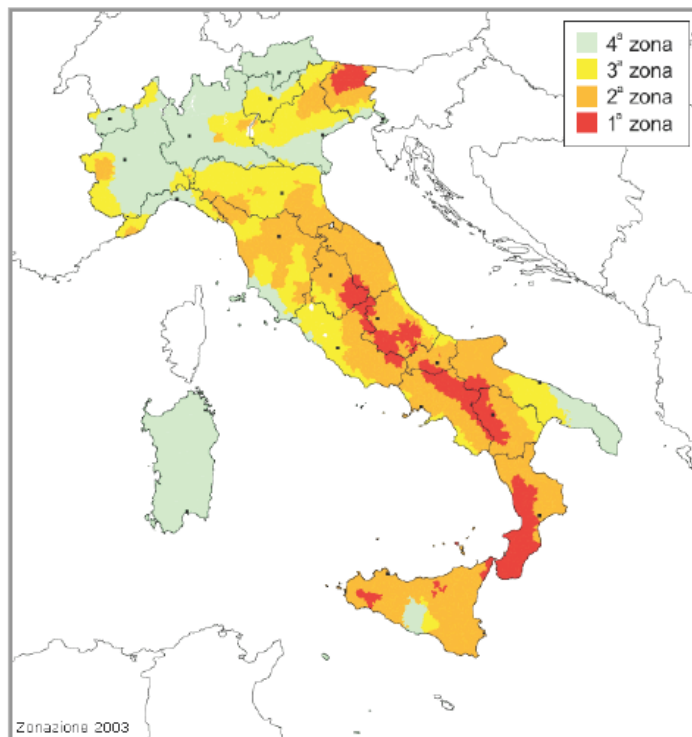
CLASSE 4d - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI. Fascia di esondazione (fascia B) come individuata nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI). Per la potenziale concomitanza di piene del F. Po e del T. Terdoppio viene applicata la stessa regolamentazione prevista per la fascia A del PAI (v. classe 4b)

CLASSE 4e - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale nelle zone esterne alle fasce "A" e "B" del PAI, con ampiezza di m 10 misurata a partire dal piede degli argini. Per il T. Terdoppio è compreso anche l'argine ed il piccolo stagno posto in adiacenza (S). Le attività all'interno delle fasce di rispetto individuate sono regolamentate dagli art. 59, 93. 96, 97, 98 del R.D. 523/1904, dalla D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. e dal D.D.G. 03/08/2007 n. 8943 "Linee Guida di Polizia Idraulica" (V. in allegato).

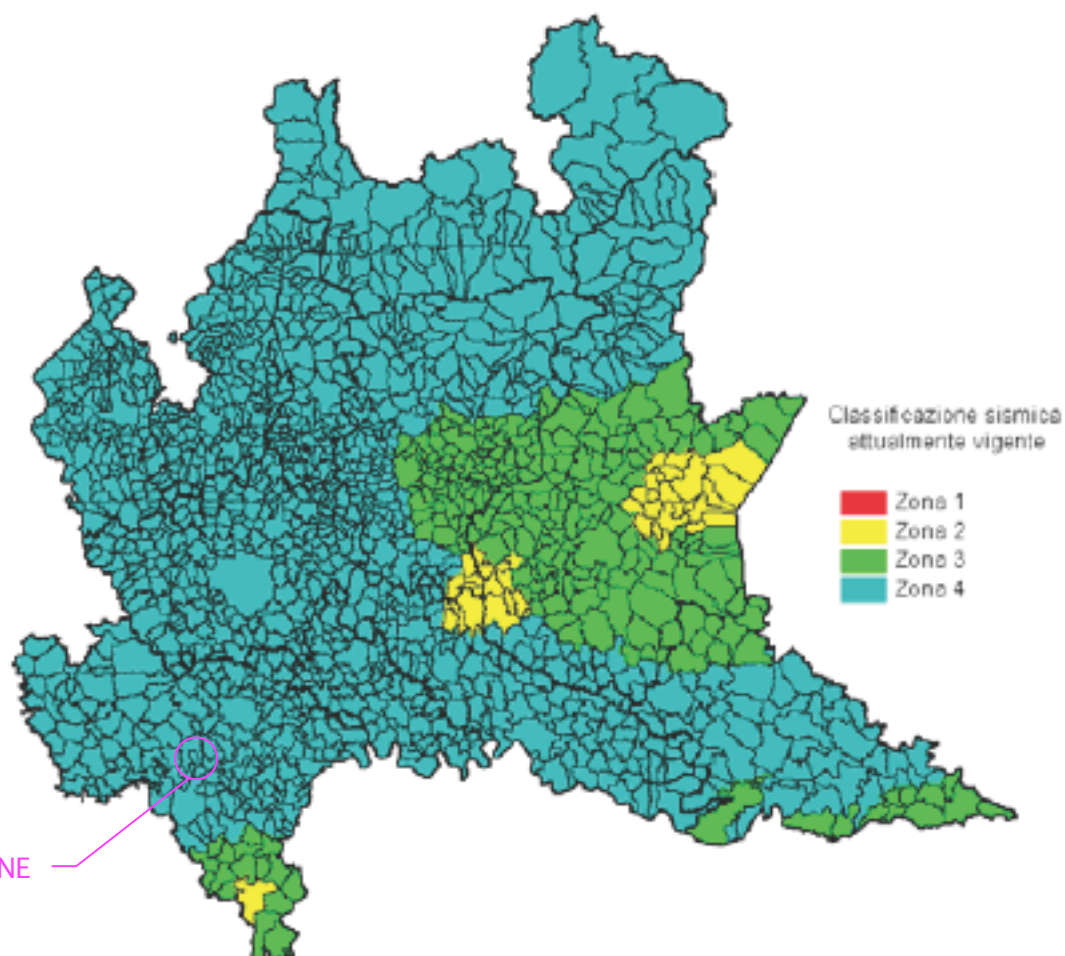
CLASSE 4f - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI. Ambito Territoriale Estrattivo individuato dal Piano Cave Provinciale (ATEg10). Qualsiasi intervento di scavo, modellazione delle scarpate, recupero ambientale e destinazione finale, deve essere conforme alle previsioni del Piano Cave ed autorizzato ex L. R. 14/98.

Sussistono inoltre le stesse prescrizioni previste per la "Classe 4b".

ALLEGATI



Zonazione sismica del territorio italiano – fonte Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - 2003



MEZZANA RABATTONE

Zonazione sismica del territorio regionale della Lombardia (OPCM 2003)

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

EDIFICI

- j) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza)
- k) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza)
- l) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza)
- m) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza)
- n) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- o) Centri funzionali di protezione civile
- p) Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- q) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- r) Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza)
- s) Centrali operative 118

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

EDIFICI

- a) Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- b) Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
- c) Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- d) Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di grande affollamento (il centro commerciale viene definito – d.lgs. n. 114/98 – quale una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali –quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.-)

OPERE INFRASTRUTTURALI

- a) Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade "strategiche" provinciali e comunali non comprese tra la "grande viabilità" di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate "strategiche" nei piani di emergenza provinciali e comunali
- b) Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)
- c) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- e) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- f) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- g) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di telecomunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotto insalubri e/o pericolosi
- i) Opere di ritenuta di competenza regionale

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI (Piano Stralcio Per l'Assetto Idrogeologico)

Art. 1. Finalità e contenuti

(...)

- 1) Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

- 1) Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
- 2) Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
- 3) Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
- 4) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
- 5) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

- 1) Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
- 2) Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
- 3) Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
- 4) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

- 1) Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

- 2) L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
- 3) Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

- 2) L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
- 3) I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1.
- 4) Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
- 5) L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al

comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

(...)

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito

dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino- che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

ESTRATTO del R.D. 523/190

Art.59

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art.93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art.96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore

di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti .

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;

j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con linee elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a,b,c) (abrogati).

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti ;

ESTRATTO D.G.R. 01/08/2003 n. 7/13950 All. B "CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE"

5.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale

Per quanto concerne le fasce fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, si rimanda alla normativa stabilita dagli stessi.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione. Potranno essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell'attività di polizia idraulica.

Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dai citati artt. 59, 96, 97, 98 del *r.d. 523/1904*. Si ribadisce che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal *r.d. 523/1904* possono essere derogate solo se previsto da discipline locali da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale, e pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con apposita variante allo strumento urbanistico.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati artt. 132, 133, 134, 135, 138 del *r.d. n. 368 del 1904* che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al «nulla osta» idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile» o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del *d.lgs. 152/06* art. 115 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Per le opere ammesse previa autorizzazione l'amministrazione comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Potranno essere in generale consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere

caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico su territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

6. Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

7. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della *legge 47/85*.

8. Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla *L.R. 18/1997* e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della Delib.G.R. di riferimento dei seguenti criteri (d.g.r. 2121/2006).

9. Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA**PREMESSA**

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi» volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e dei fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;

2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;
3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**1. Finalità**

La polizia idraulica consiste nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori»

e ribadisce con forza all'art. 2 che:

«Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

A tal fine la polizia idraulica è l'attività tecnico-amministrativa finalizzata:

- alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/20 capo IX e del d.l. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/99 e successive modifiche;
- alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677/95 art. 10-ter);
- alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile;
- alla verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazio-

ne esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;

- alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904;
- alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- all'accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

2. Definizioni

Per polizia idraulica si intendono pertanto tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di autorizzazioni relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 2248/1865 allegato F e dal r.d. n. 523 del 25 luglio 1904 per i corsi d'acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs. 152/99 (art. 41), confermate nel d.lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla L. 37/94, dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003).

Tali disposizioni stabiliscono espressamente:

- le attività, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto, su corsi d'acqua, argini, sponde, strade di servizio, fasce di rispetto, ecc.;
- le attività, i lavori, e/o fatti per i quali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione;
- i contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari;
- le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l'esecuzione di lavori, la messa in atto di fatti vietati e il non rispetto o l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto concessorio o nell'autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attività conseguenti.

Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico:

- a) le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotter-

ranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 d.P.R. 238/99);

- b) gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze (vedi art. 822 del Codice Civile).

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del t.u. 1775/1933), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell'art. 34 della legge 36/1994.

L'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze, secondo quanto di seguito specificato, è la concessione.

La Concessione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Infatti l'art. 1 della legge 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in sé considerato, ma non quella dei suoi «contenitori» la cui demanialità è definita rispettivamente dal 1° e 2° comma del sopra citato art. 822 del Codice Civile.

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente atto si riferiscono al Demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale e locale ai sensi dell'articolo 89, d.lgs. n. 112/1998 («Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative c) compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ...»).

Il rilascio della concessione idraulica interessa tutti quei soggetti pubblici o privati che:

1. intendono realizzare opere o interventi all'interno dell'alveo di un corso d'acqua dichiarato pubblico ai sensi del d.P.R. n. 238 del 18 febbraio 1999 «regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36 del 5 gennaio 1994»;
2. nel corso della esecuzione di interventi e a seguito della realizzazione di opere, ovvero per qualsiasi altro motivo occupino, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite.

4. Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 1, è:

- per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi della d.g.r. 7868/02 e d.g.r. 13950/03): la Sede Territoriale competente per Provincia (per Milano e Monza la D.G. Casa e Opere Pubbliche);

- per il reticolo principale di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO): AIPO (l.r. 5/02);
- per il reticolo minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000).

È consentita ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 5 comma 5 della l.r. 7/2003) per la gestione delle medesime attività.

Si ricorda che ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico (autorizzazione) ai sensi del r.d. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

5. Principi di gestione

- Lavori ed atti vietati

Attualmente le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto

arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banche dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Il primo comma dell'art. 41 del d.lgs. 152/99, come confermato nel primo comma dell'art. 115 del d.lgs. 152/06, stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

- Lavori e opere soggetti a concessione

Attualmente le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati;

- i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavi e le opere che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:
 - ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
 - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
 - opere di regimazione e di difesa idraulica;
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
 - scavi e demolizioni;
 - coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
 - chiaviche.

Il sopra riportato elenco enumera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di opere e di interventi in alveo la cui realizzazione è subordinata al rilascio della concessione o dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». Il 2° comma del medesimo articolo detta «l'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente» che ne rilascia autorizzazione.

- Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio.

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

Titolo II - CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione dall'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare impor-

tanza per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione dovrebbe contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

1. Obblighi del concessionario

- Obblighi generali

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo e a depositare, a favore del concedente, una cauzione, entrambi da quantificare nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali in vigore.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

2. Cessione, subconcessione, trasferimento, rinuncia, decadenza e revoca

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge. In conclusione, a meno che la legge non disponga diversamente, se il concessionario rinuncia alla concessione, la stessa perde di efficacia e nessun subingresso è possibile.

In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e riduzione in pristino, se necessaria.

- Trasferimento e successione nella concessione

In materia di concessioni ed in generale di rapporti di diritto pubblico, vale un principio generale di personalità, in virtù del quale le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.

In caso di morte del concessionario, tuttavia tale principio è stato inteso dalla giurisprudenza in modo non formalistico.

È stato quindi affermato che in caso di morte del concessionario il divieto di cessione dell'utenza ex art. 20 t.u. Acque non si applica, sicché la morte del concessionario non determina estinzione della concessione ma, nel caso in cui la concessione fu posta al servizio di un immobile o di un'impresa, questa si trasferisce in capo agli eredi.

Tale principio può essere utilmente applicato alle concessioni demaniali con riguardo alle concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo, di un fabbricato o di un immobile.

In ogni altro caso occorre invece verificare la permanenza in

capo agli eredi delle stesse condizioni soggettive ed oggettive che giustificano la concessione, procedendo in questo caso a semplice voltura, cioè a semplice modificazione degli estremi soggettivi della concessione, senza riflessi sulla durata originaria della concessione, che rimane unica.

Quando infine non sia possibile neppure questa strada, la concessione s'intenderà cessata (decaduta) dal momento della morte e gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione, mentre successivamente alla morte, la P.A. dovrà rivolgersi a chi ha esercitato materialmente, ed in pratica abusivamente, la concessione: questi infatti risponderà di occupazione *sine titolo*, sia o meno crede, salvo che egli non chieda ed ottenga una nuova concessione a sanatoria.

Nel caso in cui non si possa procedere a voltura e nessuno richieda la concessione a sanatoria, la semplice permanenza dei manufatti (es. ponte) che concretano l'occupazione dell'area demaniale va infine imputata come occupazione *sine titolo* solo a chi ha ereditato tali manufatti, divenendone proprietario, mentre l'obbligo di ripristino grava su tutti gli eredi in solido.

In maniera analoga è regolata la successione *inter vivos* tra una persona fisica o giuridica e una pluralità di condomini.

3. Obblighi dei frontisti

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso.

Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

4. Classificazione delle concessioni

Le concessioni vengono classificate:

1. per tipo: con occupazione o senza occupazione di area;
2. per durata: pluriennali o temporanee.

Si identificano le seguenti tipologie concessorie:

a) Concessione idraulica senza occupazione di area demaniale

Si ha concessione senza occupazione quando l'uso del bene non si traduce nella realizzazione di opere o attività in area concessa (es.: ponte con appoggi su aree esterne a quella demaniale).

b) Concessione idraulica con occupazione di area demaniale, a sua volta suddivisa in:

b1) Concessione idraulica con occupazione temporanea di area demaniale

Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi in alveo, nella richiesta di concessione deve essere indicato chiaramente il periodo presumibile di occupazione per effetto dell'esecuzione dell'intervento.

La concessione di occupazione temporanea del demanio idrico viene rilasciata con apposito disciplinare, che il richiedente deve sottoscrivere in segno di accettazione, nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali deve essere realizzato l'intervento e gli altri obblighi del concessionario.

Il disciplinare di concessione comprende anche l'eventuale autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione dell'intervento.

L'occupazione dell'area demaniale può avvenire solamente dopo che il concessionario abbia ottenuto il disciplinare di concessione e secondo le comunicazioni indicate in esso.

Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Autorità Idraulica la comunicazione di inizio lavori.

Una volta completato l'intervento, il concessionario deve inviare, sempre all'Autorità di cui sopra, la comunicazione di ultimazione lavori e l'attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate.

Per l'occupazione temporanea del demanio idrico il richiedente è tenuto a versare il canone di concessione demaniale, il cui importo è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni.

b2) Concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale

Preventivamente alla realizzazione di opere che occupano in modo permanente superfici appartenenti al demanio idrico, viene rilasciata al proprietario dell'opera stessa la concessione di occupazione permanente del demanio idrico.

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione permanente è di diciannove anni con possibilità di proroga della concessione.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni trenta. Rimane, comunque sempre a discrezione dell'Autorità Idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

b3) Occupazione permanente del demanio idrico senza la realizzazione di opere

Questa tipologia concessoria disciplina le occupazioni, a qualsiasi titolo, del demanio idrico che avvengono senza la realizzazione di opere.

Di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie che rientrano in questa casistica:

- occupazione ad uso agricolo (verde prativo, attività di pascolo, colture varie);
- occupazione ad uso industriale (deposito materiale inerte, deposito auto, deposito legname);
- occupazione ad uso parcheggio;
- occupazione per manifestazioni culturali, sportive.

In questo caso la relazione descrittiva allegata alla domanda di concessione deve espressamente contenere la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati, e le modalità di utilizzo dell'area.

In relazione a tale tipologia si suggerisce, salvo richiesta motivata del concessionario, di adottare un termine standard di sei anni.

Titolo III

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Procedure

- Opere vietate in modo assoluto

L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 contiene l'elenco di tutte le attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili; si ricordano:

- lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;
- le fabbriche e gli scavi a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;
- le piantagioni e smovimento del terreno a distanza inferiore di 4 metri dal piede degli argini.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate anche in caso di contestazione dall'Autorità Idraulica competente.

Tali distanze sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe, introdotte dall'elaborato che individua il reticolo minore, le fasce di rispetto sul reticolo minore e su quello principale e che stabilisce le relative norme di polizia idraulica, hanno effetto una volta recepite con apposita variante allo strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente per territorio.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865, sia nel r.d. 523/1904.

Si ricorda inoltre che l'art. 41 del d.lgs. 152/1999, confermato nel d.lgs. 152/2006, stabilisce che è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

- Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione

Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, fra i quali, in particolare:

- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo più precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;

- la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l'intradosso dell'opera e il livello previsto per l'acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Nel caso di corsi d'acqua «fasciati» la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ($T = 200$ anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un ingegnere iscritto all'albo.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità sull'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità» comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

- Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi *non ricadenti* nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Inoltre dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) atti ad evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

- Autorizzazione Paesaggistica

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi delle legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n. 4/12028, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario al n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG «centro storico» e «aree di completamento»;

- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA.

2. Procedure operative per il rilascio della concessione

- Definizioni:

Parere idraulico: espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Autorizzazione: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Concessione con occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale.

Concessione senza occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale.

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della L. 241/90 e succ. mm. e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30.

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

Si tratta della procedura attualmente utilizzata dalle Sedi regionali e che si propone anche per gli operatori degli altri enti.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione di polizia idraulica è una procedura di tipo endoprocedimentale, in quanto la realizzazione delle opere o degli interventi è subordinata al rilascio di un provvedimento finale di competenza di altri soggetti pubblici (es. Comune o Provincia) ai sensi dell'art. 17 comma 1 della l. 241/90.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di autorizzazione o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:
 - 2.1. nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, predispone il documento di diniego, altrimenti;
 - 2.2. procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);
 - 2.3. se la documentazione non è completa procede a chiedere le integrazioni;
 - 2.4. se la domanda è completa, prosegue l'iter;
 - 2.5. se la domanda è relativa ad un corso d'acqua con fasce del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI);
 - 2.6. verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale. Se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:
 - 2.6.1. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;
 - 2.6.2. verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio dell'autorizzazione o concessione;
 - 2.6.3. redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.6.3.1. accertamenti locali;
 - 2.6.3.2. consistenza delle opere;

- 2.6.3.3. classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - autorizzazione;
 - parere idraulico.
- 2.6.3.4. richiamo dei pareri: ambientale / Autorità di Bacino del fiume Po (ADBPO);
- 2.6.3.5. accertamenti antimafia;
- 2.6.3.6. calcolo del canone;
- 2.6.3.7. parere conclusivo;
- 2.6.4. se l'intervento non è ammissibile, predispone il documento di diniego nel quale rappresenta i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile;
- 2.6.5. se l'intervento è ammissibile:
 - 2.6.5.1. se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera del dirigente);
 - 2.6.5.2. se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.6.5.3. se trattasi di autorizzazione, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);
- 2.7. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:
 - 2.7.1. richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;
 - 2.7.2. redige la relazione di istruttoria contenente:
 - 2.7.2.1. accertamenti locali;
 - 2.7.2.2. consistenza delle opere;
 - 2.7.2.3. classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:
 - concessione;
 - autorizzazione;
 - parere idraulico.
 - 2.7.2.4. richiamo dei pareri: ambientale / AIPO / ADBPO;
 - 2.7.2.5. accertamenti antimafia;
 - 2.7.2.6. calcolo del canone;
 - 2.7.2.7. parere conclusivo;
 - 2.7.3. se l'intervento non è ammissibile, predispone il documento di diniego nel quale rappresenta i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile;
 - 2.7.4. se l'intervento è ammissibile:
 - 2.7.4.1. se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera del dirigente di trasmissione parere lettera di inoltro parere AIPO);
 - 2.7.4.2. se trattasi di concessione con o senza occupazione, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.7.4.3. se trattasi di autorizzazione, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

- 4. invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere;
- 5. effettua il calcolo dei canoni e delle eventuali imposta e cauzione;
- 6. verificati la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
- 7. contatta il richiedente per convocarlo presso gli uffici per la firma del disciplinare;
- 8. fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria.

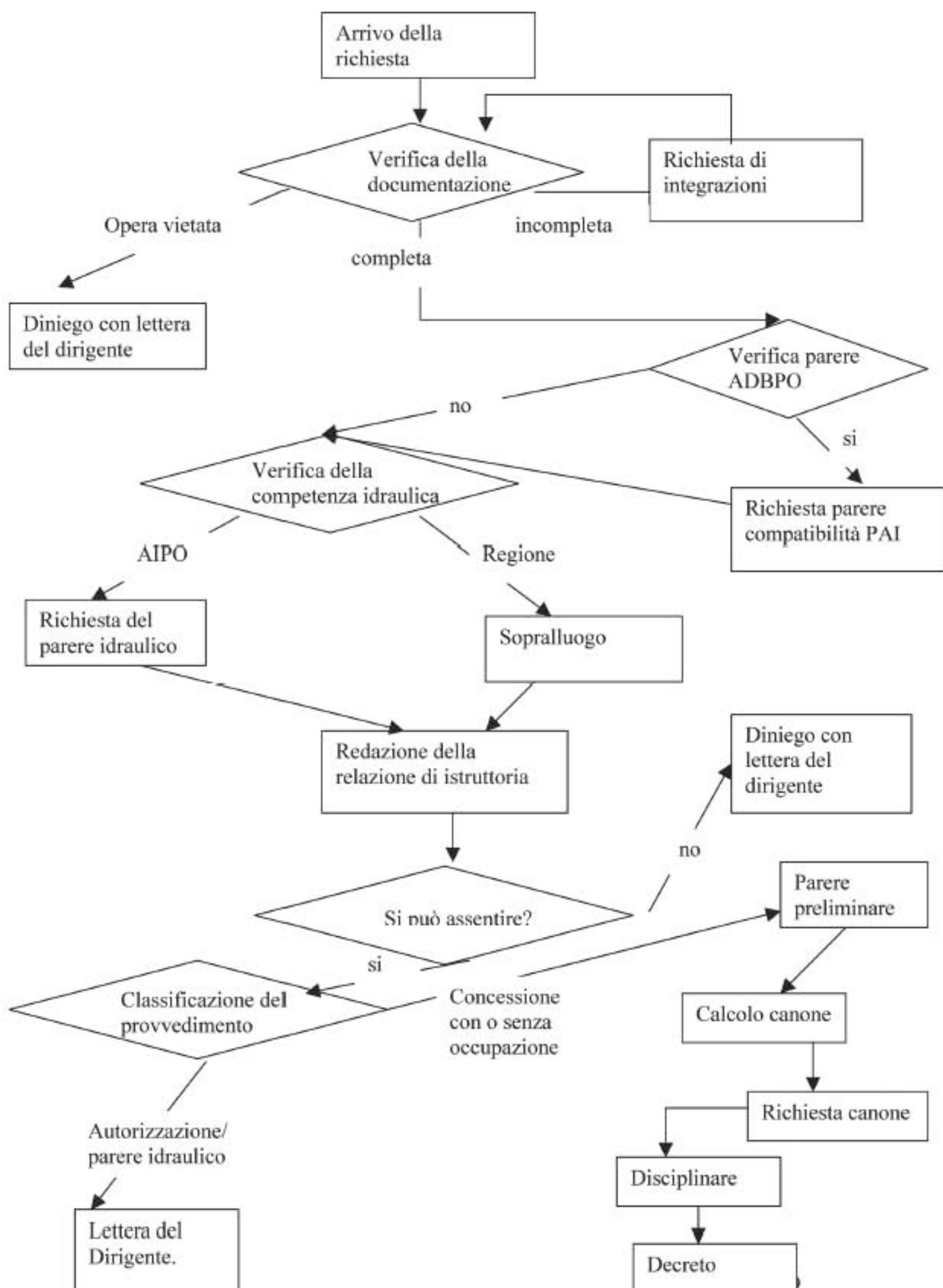
Redazione del decreto

- 9. Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002 All. A / All. C);
 - 9.1. fa registrare il disciplinare solo se dovuto (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione);
 - 9.2. aggiorna il database.

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

- 3. Il funzionario predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (approvato con d.d.g. Territorio n. 25125 del 13 dicembre 2002 All. B / All. D) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);

SCHEMA DI FLUSSO DELL'ITER PROCEDURALE



B) AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Fra i richiedenti di autorizzazioni e/o concessioni di polizia idraulica vi sono spesso Enti che debbono realizzare opere pubbliche e che per le stesse hanno la necessità di agire in regime d'urgenza.

In questi casi non vi è spesso la possibilità di procedere all'intero iter amministrativo previsto e, per consuetudine, si provvede ad un *iter* «breve» che permette la realizzazione delle opere con la sola verifica della compatibilità idraulica dell'opera.

In questo caso, l'ufficio verifica esclusivamente la compatibilità idraulica dell'opera, rilasciando conseguentemente «l'autorizzazione provvisoria» ai soli fini idraulici.

È evidente che anche per queste pratiche si dovrà procedere all'intero *iter* amministrativo.

Questo deve essere chiarito nel provvedimento di autorizzazione, nel quale si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'*iter* istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

C) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI MODIFICA PRATICA

1. All'arrivo di una richiesta di modifica (o rinnovo) di una concessione/autorizzazione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene:

- 1.1. recuperato il numero di pratica precedente, che deve essere chiusa;
- 1.2. creata una nuova pratica;
- 1.3. seguito lo stesso *iter* della pratica nuova.

D) PROCEDURA RELATIVA AD UNA RICHIESTA DI REVOCA

1. All'arrivo di una richiesta di revoca di una concessione/autorizzazione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:
2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

- 2.1. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:
 - 2.1.1. verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;
 - 2.1.2. effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e,
 - 2.1.3. qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
 - 2.1.4. qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
 - 2.1.5. quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale propone la revoca della concessione;
 - 2.1.6. predispone il decreto di revoca della autorizzazione/concessione idraulica;
 - 2.1.7. trasmette il decreto (firmato e repertoriato) al concessionario ed al comune;
 - 2.1.8. aggiorna il database, chiudendo la pratica per revoca;
- 2.2. se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:
 - 2.2.1. verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;
 - 2.2.2. chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;
 - 2.2.3. qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

- 2.2.4. il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale propone la revoca della concessione;
- 2.2.5. predispone il decreto di revoca della autorizzazione/concessione idraulica;
- 2.2.6. trasmette il decreto (firmato e repertoriato) al concessionario ed al comune competente;
- 2.2.7. aggiorna il database chiudendo la pratica per revoca.

E) ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri o la partecipazione a conferenze di servizi per interventi soggetti al pagamento di canone, dovrà essere identificato un titolare dell'opera e aperta una pratica di polizia idraulica.

3. Oneri concessori

L'ammontare del canone di concessione e della cauzione e le modalità di versamento vengono stabiliti con apposito atto regionale, ai sensi della l.r. n. 34/1998 e ss.mm.ii. «... Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è dovuto per anno solare... Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente...».

Attualmente le modalità per stabilire i canoni per l'utilizzo del demanio idrico dello Stato sono contenute nell'allegato «C» della delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003 n. 7/13950 di modifica della d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002.

Le stesse si possono riassumere come segue:

Attraversamenti aerei di linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie teleferiche e palorci

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione, tenuto conto che ad occupare è il sostegno, al canone della linea deve essere aggiunto il canone del/i sostegno/i.

Attraversamenti aerei di ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e linee tecnologiche.

Il canone, in questo caso e nel caso di cavi o tubazioni aggan- ciati a manufatti esistenti, è stabilito, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Attraversamenti aerei di passerelle o ponticelli ciclo-pedonali

Il canone è stabilito per ogni opera, differenziato in base all'utilizzo.

Nel caso di occupazione, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Attraversamenti aerei con ponti carreggiabili

Il canone, sino ad una superficie di 20 mq, è stabilito per ogni opera, differenziato a seconda dell'utilizzo.

Per superfici oltre ai 20 mq, al canone di cui sopra ne deve essere aggiunto uno ulteriore, valutato al mq, differenziato a seconda dell'utilizzo, da calcolare sulla superficie eccedente i 20 mq.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri attraversamenti aerei

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Parallelismi aerei di linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie teleferiche e palorci

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, tenuto conto che ad occupare l'area è il sostegno, al canone della linea deve essere aggiunto il canone del/i sostegno/i.

Parallelismi aerei di ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e linee tecnologiche.

Il canone, in questo caso e nel caso di cavi o tubazioni aggan-

ciati a manufatti esistenti, è stabilito, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri parallelismi aerei

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Attraversamenti in sub-alveo di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature cunicoli tecnologici e sifoni

Il canone è stabilito cadauno per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Sottopassi pedonali e/o ciclo-pedonali

Il canone è stabilito per ogni opera differenziato a seconda dell'utilizzo.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Sottopassi carreggiabili

Il canone, sino ad una superficie di 20 mq, è stabilito per ogni opera, differenziato a seconda dell'utilizzo.

Per superfici oltre ai 20 mq, al canone di cui sopra ne deve essere aggiunto uno ulteriore, valutato al mq, differenziato a seconda dell'utilizzo, da calcolare sulla superficie eccedente i 20 mq.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri attraversamenti in sub-alveo

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Parallelismi sotterranei (longitudinali) con linee elettriche, telefoniche, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, sifoni e linee tecnologiche

Il canone è costituito da una parte fissa, stabilita per ogni opera, ed una parte variabile, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Parallelismi aerei di ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e linee tecnologiche

Il canone, in questo caso e nel caso di cavi o tubazioni agganciati a manufatti esistenti, è stabilito, a seconda del diametro, in base ai metri di sviluppo per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altri parallelismi sotterranei

Il canone è stabilito per ogni opera.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Tombinature

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie, a seconda dell'utilizzo, con un canone minimo.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Corpi fabbrica su tombinature

Il canone è stabilito al mq, sia con riferimento alla superficie della tombinatura (per la quale il canone applicato è pari ad 1/12 del valore delle aree limitrofe), sia con riferimento alla superficie del corpo fabbrica che insiste sull'area demaniale (per la quale il canone applicato è pari ad 1/12 del valore unitario del corpo fabbrica).

Transito di sommità arginale

Il canone è stabilito per ogni richiedente e, poiché tale utilizzo implica occupazione demaniale, deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Detto canone si applica solo ai privati. Ai comuni che chiedono di transitare, ad esempio sulle alzaie, il transito è permesso e

gratuito se è per attività d'ufficio; diversamente (apertura al libero transito) rientra nelle concessioni di aree.

Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua

Il canone è stabilito per ogni rampa e, poiché comporta occupazione di area demaniale, deve essere aggiunta l'imposta di pari importo; nel caso di più rampe, a quelle successive alla prima corrisponde un importo minore.

Nel caso di utilizzo ad uso commerciale e/o industriale, il canone va maggiorato del 30%.

Sfalcio erbe - taglio piante

Il canone è stabilito all'ettaro in base alla superficie utilizzata, differenziato a seconda del tipo di attività, e poiché vi è occupazione, deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Si ricorda che ciò non si applica alle manutenzioni della vegetazione da parte dei frontisti o da parte degli Enti delegati da Regione Lombardia alla manutenzione dei corsi d'acqua.

Scarichi acque

Il canone è stabilito per ogni scarico, con diversificazione a seconda delle tipologie.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Si ricorda che, ai sensi del 10° comma dell'art. 34 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, per gli scarichi di acque relative ad attività economica, il pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, così come stabilito nella concessione di derivazione, tiene luogo, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del r.d. 523/1904.

Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali

Aree ad uso agricolo

Al momento non è possibile calcolare il canone secondo questo metodo perché la legge di riferimento è stata dichiarata illegittima.

Aree per uso non agricolo

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, pari al 2% del valore delle aree limitrofe, con un canone minimo.

Nel caso di occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Corpi fabbrica su aree ad uso non agricolo

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, sia con riferimento alla superficie complessiva dell'area (per la quale è pari al 2% del valore delle aree limitrofe), sia con riferimento alla superficie del corpo fabbrica che insiste sull'area demaniale (per la quale è pari ad 2% del valore unitario del corpo fabbrica).

Muri di contenimento e difese spondali

La realizzazione di muri di contenimento e difese spondali non dà motivo di richiedere un canone di concessione; è comunque certo che i muri spondali realizzati da privati sono a carico di questi per la loro manutenzione e/o ricostruzione.

È d'altro canto evidente che, se per la realizzazione di un muro spondale un privato ha occupato «la parte compresa tra gli estremi dei cigli spondali del corso d'acqua», la superficie che il privato beneficia ad uso esclusivo deve essere soggetta al pagamento del canone.

Muri su aree ad uso agricolo

Al momento non è possibile calcolare il canone secondo questo metodo perché la legge di riferimento è stata dichiarata illegittima.

Muri su aree ad uso diverso

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, pari al 2% del valore delle aree limitrofe, con un canone minimo.

Poiché in questo caso vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Corpi fabbrica su muri ed aree ad uso diverso

Il canone è stabilito al mq in base alla superficie utilizzata, sia con riferimento alla superficie complessiva dell'area (canone pari al 2% del valore delle aree limitrofe), sia con riferimento alla superficie del corpo fabbrica che insiste sull'area demaniale (canone pari ad 2% del valore unitario del corpo fabbrica).

Altre occupazioni di aree demaniali

Il canone è stabilito all'ettaro in base alla superficie occupata. Si assume un canone fisso per ettaro, con un canone minimo.

Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Altre opere poste su aree demaniali

Bilancioni di pesca

Il canone è stabilito cadauno. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Cartelli pubblicitari

Il canone è stabilito per tipologia (monofacciali o bifacciali) in base alla superficie degli stessi con un canone minimo. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Pali di illuminazione

Il canone è stabilito cadauno. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Appostamenti fissi di caccia

Il canone è stabilito cadauno per tipologia (con o senza capanno). Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Guadi o selciatoni

Il canone è stabilito cadauno. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini

Il canone è stabilito al metro di sviluppo dell'opera, con un canone minimo. Poiché vi è occupazione di area demaniale, al canone deve essere aggiunta l'imposta di pari importo.

Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale

È evidente che dette occupazioni, finalizzate a mantenere l'ambiente o alla realizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale da parte di Enti pubblici (Parchi, ERSAF, Comuni, ecc.), sono a titolo gratuito.

Titolo IV

SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Le sdemanializzazioni sono normate dall'art. 5 della l. 37/94 e dalla d.g.r. 14 gennaio 2005 n. 7/20212.

Le alienazioni sono normate dalla l. 212/03 e dal d.d.g. 17 luglio 2006 n. 8270.

APPENDICI

1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 2248/1865 all. F

R.d. n. 523/1904

T.u. n. 1775/1933

R.d.l. 1338/36

R.d. n. 899/1937

R.d. n. 2669/1937

L. 36/1994

L. 281/70

L. 37/94

D.P.R. n. 616/1977

L. n. 59/1997

D.lgs. n. 112/98

D.lgs. 152/2006

L.r. n. 22/98

L.r. n. 1/2000

L.r. n. 5/2002

L.r. n. 5/2003

L.r. n. 26/2003

D.g.r. n. 7868/2002

D.g.r. 13950/2003

2. Modulistica

Ogni e qualsiasi modulo necessario verrà approvato con decreto del direttore generale della Direzione competente e pubblicato sul sito della Regione.

Per i disciplinari tipo e i decreti tipo si veda il d.d.g. 25125 del 13 dicembre 2003.

Per l'elenco delle tipologie di opere con o senza occupazione di area demaniale si veda la d.g.r. 7/13950 dell'1 agosto 2003.